

## COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) TRENTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) PAGNI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) PASQUARIELLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) PETRAZZINI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FEDERICA PASQUARIELLO

Seduta del 15/09/2020

### FATTO

Parte ricorrente risulta intestataria un BFP della serie Q/P sotto scritto nel 1989 di durata trentennale per il quale l'intermediario ha utilizzato vecchi moduli apponendo sul retro un timbro correttivo che modifica gli interessi per i soli primi venti anni.

Chiede che per il calcolo degli interessi sia utilizzata la tabella posta a tergo del titolo.

Parte resistente osserva che la ricorrente è titolare di un BFP della serie Q/P e chiede la "liquidazione del corretto importo degli interessi calcolandoli da aliquota riportata sui titoli, come da stampa originaria e non secondo i tassi di interesse indicati nel timbro apposto successivamente alla stampa". Si contesta alla ricorrente la pretesa erroneità del calcolo degli interessi compiuto dall'intermediario con riferimento al periodo dal 21° al 30° anno.

Infatti:

- i BFP sono disciplinati dagli artt. 171-182 del DPR 156/1973 e dagli artt. 203-214 del DPR 256/1989;
- ai sensi del DPR 156/73, art. 173, modificato con D.L. 30.9.1974 n. 460, convertito nella legge 25.11.1974 n. 588, le variazioni del saggio di interesse dei Buoni Postali Fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro per il Tesoro, di concerto con il Ministro delle Poste e delle telecomunicazioni da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale; esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie;



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- il BF di cui si discute, sul quale al momento del rilascio sono stati apposti il timbro “Q/P” e quello delle relative condizioni, appartiene a tutti gli effetti alla serie “Q” istituita con il decreto ministeriale del 13 giugno 1986, pubblicato sulla G.U. n. 148 del 28.6.1986;
- la tabella del decreto indica i saggi di interesse e le relative somme oggetto di rimborso con interesse composto fino al 20° anno (8%, 9%, 10,5% e 12%) e con interesse semplice dal 21° anno sino al 30° anno (12%);
- il decreto ha stabilito che l’intermediario, nelle more di ricevere dal Poligrafico dello Stato i nuovi moduli, fosse tenuto a rilasciare i buoni della nuova serie utilizzando i moduli già in proprio possesso della precedente serie “P”;
- il DM prevedeva che sul retro del buono venisse apposto un timbro contenente la indicazione dei nuovi tassi di interesse e non anche dell’importo da corrisondersi bimestralmente dal 21° al 30° anno, il cui sistema di calcolo (interesse semplice) rimaneva invariato in quanto rapportato al massimo raggiunto e, cioè, per i buoni in esame, al tasso del 12% come indicato nel timbro;
- i timbri sono stati apposti sul buono in oggetto al momento del rilascio in sostituzione e annullamento dei rendimenti indicati sul modulo, alla luce della normativa sopra richiamata il ricorso in esame risulta del tutto infondato;
- il buono in esame (recante il timbro che indica l’appartenenza alla serie “Q/P”) appartiene alla serie “Q” ed è stato rilasciato, come previsto dall’art. 5 del D.M. 13.6.1986, utilizzando il modulo della precedente serie su cui l’intermediario ha apposto due timbri, uno sul fronte del titolo che reca in modo chiaro ed univoco la corretta serie di appartenenza, senza alcuna possibilità di fraintendimento, di dubbio o di affidamento incolpevole da parte della ricorrente, l’altro sul retro dei titoli, in modo altrettanto chiaro ed univoco recante i nuovi tassi degli interessi applicati, corrispondenti alla serie in emissione relativa al buono rilasciato alla cliente;
- la assoluta correttezza del comportamento dell’intermediario è stata riconosciuta in moltissime occasioni dai giudici di merito e di legittimità, nonché dal Ministero dell’economia e delle finanze;
- il timbro si sostituisce a tutto quanto originariamente stampato sulla parte posteriore del modulo del buono, essendo del tutto irragionevole ritenere che esso si sostituisca a tutta la scritta esistente sul retro del buono sopra cui è applicato, ad eccezione di una parte dell’ultima riga di tale sottostante scritta;
- l’ABF, in numerose decisioni di accoglimento della domanda di riconoscimento di rendimenti – per il periodo dal 21° al 30° anno – coincidenti con quelli originariamente stampati sui buoni, per motivare l’accoglimento della domanda, afferma che l’Intermediario non avrebbe diligentemente incorporato nel testo cartolare le complete determinazioni ministeriali relative al rendimento del titolo (mancando la parte relativa al periodo dal 21° al 30° anno) e che tale comportamento abbia generato un falso affidamento nel ricorrente e di conseguenza, in relazione al periodo indicato non possa ammettersi la possibilità di una eterointegrazione del contratto in base al regime speciale dei buoni in controversia introdotto dal DM 13.6.1986 ma la suddetta interpretazione non appare fondata in quanto non tiene in debita considerazione quanto previsto dal D.M. in merito alle informazioni da riportare sui “vecchi” moduli dei buoni della serie “P” e, in particolare, la differenza tra la nozione di tasso di interesse e quella di valore di rimborso puntuale;
- se l’intendimento di cui al Decreto in questione fosse stato quello di richiedere come



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

*conditio sine qua non* ai fini dell'utilizzabilità dei vecchi moduli della serie "P" l'apposizione di un timbro recante l'intera tabella riportata nell'allegato al decreto stesso, inclusiva di tutti i puntuali importi di rimborso e del riferimento esplicito al periodo 21/30, lo avrebbe fatto richiamando esplicitamente la tabella anche nell'art. 5, invece di utilizzare il riferimento ai soli "nuovi tassi" oppure prevedendo che il timbro riportasse sia "i nuovi tassi" che "le somme complessivamente dovute";

- chi avesse avuto dubbi avrebbe potuto e dovuto chiarirli andando a consultare il D. M. 13.6.1986, unica sede in cui è stabilito il valore del tasso di interesse della serie in emissione, oppure richiedendo informazioni all'intermediario;
- si ritiene necessario evidenziare il costante orientamento della Suprema Corte (Cass. SS. UU. n. 3963/19, Cass. SS. UU n. 13979/2007, Cass. n. 27809/2005) secondo cui i BFP non sono titoli di credito, ma sono titoli di legittimazione ex art. 2002 c.c., pertanto non si applicano i principi dell'autonomia causale, dell'incorporazione e della letteralità, tipici, invece, dei titoli di credito;
- la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.M. 13.6.1986 ha assolto pienamente alla funzione di conoscenza e trasparenza, non essendo oltretutto in vigore all'epoca dei fatti la normativa della trasparenza né bancaria né finanziaria;
- con la sent. 26/2020 la Corte Costituzionale *ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale* sollevato nei confronti dell'art. 173 del DPR 29 marzo 1973, n. 156 nella parte in cui "consentiva di estendere, con decreto del Ministro del Tesoro assunto di concerto con il Ministro per le Poste e le Telecomunicazioni, le modifiche peggiorative dei tassi di interesse ad una o più serie di buoni postali fruttiferi, emesse precedentemente al decreto ministeriale stesso.

Quindi chiede il rigetto del ricorso.

## DIRITTO

La controversia ha ad oggetto il riconoscimento del diritto della parte ricorrente, al rimborso di un buono postale serie P/Q, quanto al rendimento maturato nella ultima decade del trentennio. In relazione al suddetto buono il Collegio rileva che sul fronte è stata stampigliata la serie di appartenenza Q; è stato utilizzato un modulo cartaceo della serie P, contenente, sul retro, una tabella con i rendimenti bimestrali attesi fino al ventesimo anno e una indicazione di sintesi sui successivi dieci; sulla predetta tabella dei rendimenti è apposto un timbro, che indica percentuali di rendimento crescenti per i soli primi 20 anni; Sempre sul retro del modulo è apposto un ulteriore timbro correttivo recante la scritta " I tassi sono suscettibili di variazioni successive a norma di legge. L'ammontare degli interessi è soggetto alle trattenute fiscali previste alla data dell'emissione".

La questione giuridica sottoposta all'esame del Collegio concerne, quindi, la fondatezza della domanda avanzata dal ricorrente con riguardo a buoni fruttiferi emessi successivamente all'emanazione del decreto ministeriale del 13.6.1986, utilizzando il modello della serie P su cui è stato apposto un timbro recante l'indicazione della serie e dei nuovi rendimenti dal 1° al 20°anno (Il D.M. 13.6.1986, recante modificazione dei saggi d'interesse sui libretti e sui buoni di risparmio agli artt. 4 e 5, ammetteva, infatti, la possibilità di utilizzare moduli cartacei della precedente serie P salvo l'opposizione di due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura serie Q/P, l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

In proposito il Collegio richiama il principio di diritto espresso nella recente pronuncia del Collegio di Coordinamento del 19.3.2020, che a propria volta riprende la pronuncia n. 5674/13 ( e cfr. Cass, S.U., n. 13979 del 15.6.2007 e n. 3963 del 11.2.2019): nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Resta ferma la possibilità che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensi dell'art. 1339 c.c., sotto il profilo della determinazione dei rendimenti, da provvedimenti della Pubblica Autorità purché successivi alla sottoscrizione dei titoli".

Il Collegio ritiene, quindi, corretta l'applicazione delle condizioni cartolarmente previste e non derogate, tra il 21mo ed il 30mo anno.

### **PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio - in accoglimento del ricorso - dichiara l'intermediario tenuto al pagamento in favore della parte ricorrente degli importi calcolati sulla base delle condizioni riportate sui titoli, nei sensi di cui in motivazione.**

**Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
MARCELLO MARINARI